Comune di
San Martino
Buon Albergo

Classificazione:

Prot. n. 7580 del 05.04.2018
Vs. rif. Prot. n.

Spett.le
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
segreteria@ingpec.eu

e.p.c. Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
protocollo@pec.anticorruzione.it

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona
ordine.verona@ingpec.eu

Sindaco del Comune di San Martino B.A.
sindaco@comunesanmartinobuonalbergo.it

OGGETTO: **Avviso esplorativo per manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata relativa all'affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità ed adempimenti in materia di sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori di "ristrutturazione dell'Istituto Comprensivo Berto Barbarani – piano terra".**

- **Nota del CNI del 28.03.2018 (U-nd/2196/2018)**

- **Riscontro pratica CNI n. 2144661.**

Comune di San Martino Buon Albergo
Piazza del Popolo 36 – 37036 (VR)
Tel 045 8874111 – Fax 045 8874222
P.iva 00333790236
www.comunesanmartinobuonalbergo.it
posta@comunesanmartinobuonalbergo.it

In riferimento alla vs PEC del 28.03.2018, pervenuta in pari data prot. n. 7131, si precisa che il Comune di San Martino Buon Albergo, mediante indagine esplorativa ha inteso acquisire manifestazioni di interesse da parte di professionisti abilitati, a cui affidare i servizi tecnici di "Progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità ed adempimenti in materia di sicurezza in fase di progettazione che di realizzazione dei lavori di "Ristrutturazione dell'Istituto Comprensivo Berto Barbarani – piano terra".

A tal proposito con determinazione n. 179/204 del 15.03.2018 è stato approvato lo schema di avviso di manifestazione di interesse, redatto ai sensi delle Linee Guida Anac nn. 1 e 4 di attuazione del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Per assicurare il massimo rispetto dei principi di cui all'art. 30 D. Lgs n. 50/2016 e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse "*finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Ente. Le manifestazioni d'interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità per essere invitati a presentare offerta.*" (punto 9 "condizioni regolanti la procedura" dell'avviso).

Nel medesimo punto 9 è stato riportato: "*Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e si tratta semplicemente di* ***un'indagine esplorativa*** *finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.*".

In data 22.03.2018 è stato pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di San Martino Buon Albergo l'avviso di manifestazione di interesse.

In riferimento alla vs PEC, mi preme precisare essere assolutamente noto che ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs n. 56/2017 le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto ministeriale del 17.06.2016 per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara. A tal proposito si sottolinea che lo stesso decreto, peraltro citato al punto 4 dell'avviso di manifestazione di interesse, è stato utilizzato per calcolare l'importo netto presunto. Si precisa altresì che all'avviso di manifestazione di interesse pubblicato all'Albo pretorio on-line risulta

essere allegato l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, non discostandosi pertanto dalle linee guida Anac.

Se non fosse stato pubblicato, decidendo come asserito nella vs nota "di assumere una decisione difforme rispetto al contenuto" delle linee guida Anac, non vi sarebbe stato possibile commentare in maniera puntuale importi e relative prestazioni. Questo a confutare quanto da voi affermato.

Relativamente alla non corretta considerazione, con la quale nella vs PEC supponete che il corrispettivo calcolato non risulti coincidere con l'importo calcolato secondo i parametri definiti dal d.m. 17.06.2016, si chiarisce quanto segue:

- al punto 4.1 del parere del Consiglio di Stato n. 1767 del 02.08.2016 (da voi citato solo parzialmente), si specifica che *"le linee guida enunciano i principi generali ricavabili dalla normativa primaria, ed in particolare agli artt. 23 e 24 del Codice (Cap. II)".* Ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D. Lgs n. 50/2016 "*La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti, gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E' consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purchè il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.".* Pertanto non sono state ammesse le prestazioni relative alla progettazione definitiva, in quanto si è ritenuto di non richiedere tale livello di progettazione. Considerato che il livello di progettazione successivo, ossia quello esecutivo, risultava deficitario della prestazione relativa ai rilievi planoaltimetrici si è proceduto inserendo tale prestazione nella "fase prestazionale" della progettazione definitiva. Si evidenzia altresì che a tale proposito nell'avviso si è riportata la dicitura "progettazione definitiva-esecutiva" considerando così un'unica fase, non "progettazione definitiva e progettazione esecutiva".
- Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.m. 17.06.2016, "*I corrispettivi di cui al comma 1 (del medesimo decreto) possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.".* A tal proposito si è ritenuto non necessaria la prestazione della fase "progettazione esecutiva" denominata "QbIII.06 Progettazione integrata e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche".

- Per quanto riguarda la precisazione in merito alla prestazione "collaudo tecnico-amministrativo", evidenzio che, considerato quanto riportato nella vs nota, ossia che il collaudo tecnico amministrativo dovrebbe essere affidato a parte mi chiedo perché la relativa prestazione non sia stata esclusa dalla determinazione dei corrispettivi da voi calcolata...

Nella vs Pec è stato precisato che *"sebbene si tratti di una manifestazione di interesse, l'avviso deve comunque contenere l'analitico del corrispettivo in modo tale da rendere possibile un accertamento circa l'importo dell'incarico e verificare che siano stati rispettati i requisiti di cui all'art. 157 del D. Lgs n. 50/2016"*. Oltre a ribadire che l'elenco analitico del corrispettivo risulta essere stato pubblicato, quale allegato dell'avviso di manifestazione di interesse, si evidenzia inoltre che l'art. 157 del D. Lgs n. 50/2016 è stato assolutamente rispettato, nello specifico il comma 2 che recita che "*Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall'articolo 36, comma 2, lett. b); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.*".

Benchè il Codice preveda che l'invito possa essere rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, ho proceduto alla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, a garanzia dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Tengo inoltre a precisare che ad oggi alcun operatore tra coloro che hanno presentato la dichiarazione di manifestazione di interesse ha messo in discussione la congruità o la regolarità dell'importo calcolato, che verrà posto a base di gara.

Per quanto sopra riportato, non si ritiene motivata la richiesta del Consiglio Nazionale degli Ingegneri di sospendere la procedura in itinere, in quanto non si rileva alcuna anomalia e/o illegittimità.

Detto questo, nel caso in cui Anac, che legge in copia, rilevi irregolarità procedurali, si manifesta fin d'ora la disponibilità ad accogliere eventuali suggerimenti per procedere con l'iter amministrativo.

Cordiali saluti

Ing. Denise Zoppi

Allegati:
/

Comune di San Martino Buon Albergo
Piazza del Popolo 36 – 37036 (VR)
Tel 045 8874111 – Fax 045 8874222
www.comunesanmartinobuonalbergo.it
posta@comunesanmartinobuonalbergo.it